

## CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE IN CAPO A GIUBILEO 2025 S.p.A.

### TRA

**La Giubileo 2025 S.p.A.**, società a socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 registrato presso la Corte di Conti con nota prot. n. 1656 del 23 giugno 2022, codice fiscale, P.IVA e n. iscrizione al registro imprese 16791301001 - REA: RM – 1676592, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, in persona del dott. Marco Sangiorgio nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, in virtù dei poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2022 (di seguito “**Giubileo 2025**”)

e

la **Cotral S.p.A.**, codice fiscale, P.IVA e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 06043731006, REA RM – 0942379, con sede in Roma, Via Bernardino Alimena 105, in persona del Legale Rappresentante Amalia Colaceci nella sua qualità di Presidente in virtù dei poteri conferiti con riferimento al presente atto con deliberazione CdA n. 46/2024 e nulla osta Assemblea ordinaria dei soci del 24 luglio 2024 (di seguito il “**Soggetto Attuatore**”)

di seguito, insieme, “**le Parti**”

### VISTO

- l'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 36 bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale “*Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché tre senatori e tre deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari*”;

- l'art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 40, comma 2, lettera a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successivamente dall'art. 1, comma 3, lettera 0a), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e, successivamente, dall'art. 31, comma 6, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale “*In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura MIC3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni*

*2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attività di coordinamento e delle altre attività svolte dalla società di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari”;*

- l'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che onde assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026;

- l'art. 1, comma 422, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, modificato dall'articolo 40, comma 2, lettera c), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale *“Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori”;*

- l'art. 1, comma 423, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 13, comma 6, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, ai sensi del quale *“Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale”;*

- l'art. 1, comma 425 bis introdotto dall'art. 31, comma 6 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41 ai sensi del quale *“In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel*

termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 -quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato; b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura; 3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni; 4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; 5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto; 6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo

*articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici”;*

*- l'art. 1, comma 427 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come modificato dall'art. 40, comma 2, lett. e), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, e, successivamente, dall'art. 31, commi 1 e 6, lett. b-bis), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale “Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" può agire in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla società «Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società "Giubileo 2025" può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società "Giubileo 2025" è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento”;*

*- l'art.1 comma 427 bis della legge 234 del 2021, introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, ai sensi del quale “per gli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;*

- l'art. 1 comma 427 ter della legge 234 del 30 dicembre 2021, introdotto dall'art. 43, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, ai sensi del quale *“la società Giubileo 2025 è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443”*;

- l'art. 1, comma 428, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come modificato dall'art. 40, comma 2, lett. h), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale della società « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile”*;

- l'art. 1, comma 429, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale *“La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale”*;

- l'art. 1, comma 441, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come modificato dall'art. 40, comma 2, lett. h), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale *“Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società « Giubileo 2025» che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020 [...]”*;

- l'art. 1, comma 442, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale *“Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla Società «Giubileo 2025», che provvede all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società «Giubileo 2025» e l'amministrazione titolare dell'intervento”*;

- l'art. 1, comma 443, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale *“La società «Giubileo 2025» predisporre e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono*

*sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241”;*

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i. recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;

- la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

- l’articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza del CUP che costituisce elemento essenziale dell’atto stesso;

#### VISTI ALTRESI’

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021 e s.m.i., del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore (il “**Commissario Straordinario**”);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 di costituzione della Società Giubileo 2025 e di approvazione del relativo Statuto, ammesso alla registrazione dalla Corte di Conti il 23 giugno 2022 al n. 1656;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 poi sostituito integralmente, a far data dalla relativa pubblicazione, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023 (di seguito anche il “**DPCM 8 giugno 2023**”), con il quale, per quanto qui di interesse, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, contenuto nell’ Allegato 1, recante “Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025” prevedendo all’art. 9, comma 3 la possibilità di modifiche e integrazioni al predetto Programma, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all’articolo 1, comma 422, della Legge n. 234 del 2021 e s.m.i.;

- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l’articolo 43 recante “*Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”, commi 4-bis e 4-ter, che ha attribuito nuove risorse alla Regione Lazio per l’adeguamento e la ristrutturazione e le annesse tecnologie sanitarie collegate ai presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso regionali, funzionali a permettere un’adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano all’evento giubilare e prevede la rimodulazione dei costi di alcuni interventi di cui all’Allegato 1 al DPCM 8 giugno 2023;

- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 488, il quale ha previsto che “*In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, a 305 milioni di euro nell’anno 2025 e a 8 milioni di euro nell’anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026. È altresì autorizzata la spesa per*

*interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;*

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2024 (il “**DPCM 29 gennaio 2024**”), che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 43, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 75/2023 come convertito in Legge n. 112/2023 e facendo leva sulle risorse ivi stanziato, ha aggiornato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui all'allegato 1 al DPCM 8 giugno 2023 con l'inserimento degli interventi dell'Ambito Sanità, individuati con il numero da 190 a 223, previsti con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 622 del 9 ottobre 2023 e la rimodulazione delle schede descrittive degli interventi n. 1, n. 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, n. 10, n. 72 e n. 79;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 (il “**DPCM 15 febbraio 2024**”), che - nelle more dell'approvazione del decreto di ripartizione delle risorse finanziarie in conto capitale previste dall'articolo 1, comma 488, ultimo periodo, della citata Legge n. 213/2023 - ha integrato il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025, approvato con DPCM 8 giugno 2023, con l'inserimento di due ulteriori interventi di competenza di Regione Lazio - Ares 118, inclusi nel Programma Accoglienza e diretti al rafforzamento del sistema sanitario extraospedaliero, per complessivi euro 24.788.226,00, che trovano piena copertura finanziaria con le risorse destinate agli interventi di quota parte capitale definite dall'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della citata Legge n. 213/2023;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2024 (il “**DPCM 8 marzo 2024**”), con il quale è stato ridefinito e rimodulato l'intervento n. 122, disponendo una diversa denominazione dell'intervento, la definizione delle attività di riqualificazione della piazza senza la realizzazione del parcheggio, l'affidamento a Società Giubileo S.p.a. della funzione di soggetto attuatore e, infine, il finanziamento delle opere con fondi giubilari per €14.000.000,00 che trovano copertura finanziaria sempre nelle risorse stanziato con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, comma 488, secondo periodo cit.;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 (di seguito anche il “**DPCM 10 aprile 2024**”) che - in attuazione dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - ha approvato il piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 (“Progetto Accoglienza”), da finanziare a titolo di spesa corrente, contenuto nello “Allegato 1” al medesimo DPCM, recante l’*“Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini”* per il Giubileo 2025 rinviando il riparto delle risorse in conto capitale stanziato sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ad un successivo provvedimento;

- la “*Relazione tecnica sulle modifiche al programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con DPCM 8 giugno 2023*” del Commissario straordinario, trasmessa con nota prot. n. 2754 del 24 maggio 2024, al fine di illustrare le modifiche intercorse e successive al DPCM 8 giugno 2023 e le ulteriori esigenze di parziale modifica, di integrazione e rimodulazione delle risorse finanziarie di alcuni interventi e delle relative schede descrittive;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024 (di seguito anche solo “**DPCM**”), ammesso alla registrazione presso la Corte di Conti con nota prot. 1752 del 17.6.2024, che muovendo dall'esigenza sistematica di includere in un unico allegato al medesimo Decreto l'elenco, con le relative schede descrittive, degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 comprensivo di quelli approvati con DPCM 8 giugno 2023, con le modifiche e le integrazioni sopra richiamate e illustrate nella citata Relazione del Commissario Straordinario, di quelli approvati con DPCM 29 gennaio 2024, con DPCM 15 febbraio 2024 e, infine, con DPCM 8 marzo 2024, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., ha approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, contenuto nei seguenti allegati, nei quali sono descritte le relative modalità di finanziamento:

a) Allegato 1, recante l' *"Elenco interventi del programma dettagliato"* comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 ,cui si applica la disciplina del nuovo DPCM, il quale a far data dalla pubblicazione, *"sostituisce integralmente"* il DPCM 8 giugno 2023, *"fatti salvi gli effetti prodotti e i procedimenti già avviati sulla scorta del provvedimento qui sostituito"* (art. 9 comma 4);

b) Allegato 2, *"Programma Caput Mundi"*, recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. *"Caput Mundi – Next Generation Eu per grandi eventi turistici"* del PNRR (che restano sottoposti alla disciplina prevista per il PNRR);

- le schede descrittive di cui all'Allegato 1 del DPCM che individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420, dell'articolo 1, della legge n. 234 del 2021 e s.m.i., all'art. 43 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023 come convertito dalla Legge 112 del 10 agosto 2023, all'art. 1, comma 488 della Legge del 30 dicembre 2023 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento e riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla Giubileo 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 e s.m.i., in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari all'1,80 per cento in caso di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, allo 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante, ed allo 0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il programma dettagliato approvato con il DPCM all'allegato 1 reca l'elenco e le schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui all'articolo 1, comma 422, della citata legge n. 234 del 2021 e s.m.i., come anche richiamato all'art. 43, comma 4 ter del D. L. 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni in Legge n. 112 del 10 agosto 2023 ed all'art. 1, comma 488, della Legge del 30 dicembre 2023 n. 213, aggiornato sulla scorta della parziale modifica, integrazione e rimodulazione delle risorse finanziarie e delle relative schede descrittive di alcuni degli *"interventi essenziali"* e degli *"interventi essenziali ed indifferibili"* di cui al DPCM 8 giugno 2023;

- l'art. 1 del DPCM precisa che ai fini dell'applicazione del predetto decreto per *"Soggetto Attuatore"* si intende il *"soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento"*, per *"Stazione appaltante"* si intende il *"soggetto pubblico o privato che fornisce attività di committenza, anche ausiliaria, per l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi"*; per *"Amministrazione proponente"* si intende il *"soggetto pubblico che propone l'intervento inserito nell'Allegato 1"*;

- l'art. 2, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 DPCM dispone che *"il Commissario, i soggetti attuatori, i soggetti beneficiari e le stazioni appaltanti individuati nel Programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento o dell'azione nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea"* e che tali soggetti *"applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi degli interventi e delle azioni"*;

- l'art. 6, commi 1 e 3, del DPCM dispone che *"Il monitoraggio degli interventi inclusi all'Allegato 1 del programma dettagliato è effettuato, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dal soggetto titolare del CUP il quale, a tal fine, è tenuto alla loro costante alimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della citata legge n. 234 del 2021"* e *"In attuazione dell'articolo 1, comma 423, ultimo periodo, della citata legge n. 234 del 2021, la società verifica il rispetto dell'obbligo di*



*tempestiva alimentazione e aggiornamento dei sistemi di monitoraggio, assegnando un termine di quindici giorni per la corretta implementazione dei predetti sistemi. Il Commissario Straordinario, informata la Cabina di coordinamento, dispone la revoca del finanziamento nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo, qualora non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti”;*

*- l’art. 7 del DPCM dispone che “Le funzioni di rendicontazione delle spese sostenute, connesse con l’attuazione degli interventi previsti all’Allegato 1, sono di competenza della citata società ed esercitate sulla base delle linee operative emanate dalla stessa, in raccordo con quanto previsto all’articolo 6. Per l’esercizio della funzione di rendicontazione, i soggetti titolari del CUP, laddove diversi dalla società: a) informano su base mensile la società in merito all’avanzamento rispetto ai cronoprogrammi procedurali degli interventi; b) trasmettono alla società i progetti, i contratti di appalto e gli stati avanzamento lavori dei lavori relativi agli interventi gestiti; c) autorizzano l’accesso ai cantieri del personale incaricato della società per i sopralluoghi tecnici; forniscono tempestivamente ogni elemento informativo richiesto dalla società. Sulla base delle rendicontazioni della citata società, la Cabina di coordinamento, sentito il Commissario straordinario, predisporre le proposte di aggiornamento del piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 437, 438 e 441, della legge n. 234 del 2021, la società, sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, comunica al Commissario e alla Cabina di coordinamento le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto”;*

*- l’art. 8 del DPCM dispone che “Il soggetto attuatore nell’effettuare i mandati per il pagamento degli interventi del programma dettagliato, riporta il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi allo stesso ente riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP” e “Al fine di assicurare il principio di unicità dell’invio di cui all’articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023 e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti: a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del progetto (RUP), ove previsto, provvede all’inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell’ANAC; b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli soggetti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall’articolo 25 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; c) pagamenti: le pubbliche amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+) effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo negli ordini di pagamento l’inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesorieri e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le regole di colloquio tesorieri – Banca d’Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato. Le “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” sono aggiornate al fine di consentire l’inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso; d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto attuatore è titolare di contabilità speciali utilizzate per l’attuazione degli interventi, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP”;*

*- l’art. 9 comma 4 del DPCM dispone che “a far data dalla pubblicazione, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 fatti salvi gli effetti prodotti e i procedimenti già avviati sulla scorta del provvedimento qui sostituito”;*

#### **ATTESO CHE**

*- per gli interventi indicati nel Programma dettagliato degli interventi per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all’Allegato 1 al DPCM di seguito elencati:*

- ID n. 238 *“Ripristino impianto video sorveglianza treni Metromare”*;
- ID n. 239 *“Installazione 5 TRAIN-STOP sulla Roma Viterbo (sistema monitoraggio guida)”*;
- ID n. 240 *“Acquisto 2 locomotive per recupero treni”*;
- ID n. 241 *“Installazione AVM sui treni Metromare e Roma Viterbo”*

Cotral S.p.A. è *“Soggetto Attuatore”* e la società Giubileo 2025 è *“Stazione Appaltante”*;

- risulta necessario disciplinare le modalità con le quali Giubileo 2025 svolge il ruolo di *“Stazione appaltante”*;

### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. *“anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

- l'ANAC, con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, già in relazione al previgente Codice dei contratti pubblici affermava che *“(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico”* e che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche”*;

- ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante il vigente Codice dei contratti pubblici *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **ART. 1**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **ART. 2**

#### **Oggetto**

1. La presente Convenzione stabilisce termini e modalità con i quali Giubileo 2025 svolge il ruolo di Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, lett. e) del DPCM con riferimento

all'intervento/i (di seguito gli **Interventi**) ID n. 238, ID n. 239, ID n. 240 e ID n. 241 per i quali il *Programma dettagliato* attribuisce a Giubileo 2025 il ruolo di Stazione Appaltante.

### **Art. 3**

#### **Dichiarazioni del Soggetto Attuatore**

1. Il Soggetto Attuatore dichiara di aver preso visione del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 approvato con il DPCM, articolato nel relativo Elenco corredato dalle schede descrittive di cui all'Allegato 1 al predetto DPCM, che individuano tra l'altro, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo e il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, all'art. 43 (comma 4 bis) del D.L. 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni in Legge n. 112 del 10 agosto 2023 ed all'art. 1, comma. 488, (secondo periodo) della Legge del 30 dicembre 2023 n. 213, relativi agli Interventi.

### **Art. 4**

#### **Termini di attuazione degli interventi e dei relativi cronoprogrammi**

1. Le attività indicate nei cronoprogrammi procedurali (di seguito **Cronoprogrammi procedurali**), per i quali sarà proposta richiesta di rimodulazione in considerazione dei tempi di approvazione del DPCM, relativi agli Interventi dovranno essere svolte dal Soggetto Attuatore nel rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e degli indicatori ivi rappresentati.

### **ART. 5**

#### **Obblighi della Società Giubileo 2025**

1. Giubileo 2025 si impegna a svolgere le procedure di selezione nel rispetto dei termini indicati nel Codice dei contratti pubblici.
2. Quando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla Stazione Appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi del Programma dettagliato, Giubileo 2025 potrà ricorrere, ove necessario, alle procedure semplificate previste all'art. 1, comma 427 bis della L. 234/2021 e s.m.i.
3. Giubileo 2025, nello svolgimento del predetto ruolo di Stazione Appaltante, in particolare provvede a:
  - a. assumere il ruolo e le funzioni di RUP, limitatamente alla fase dell'affidamento;
  - b. curare la predisposizione dei documenti di gara e trasmettere al Soggetto Attuatore i documenti contrattuali e relativi allegati tecnici per sua condivisione;
  - c. nominare la Commissione giudicatrice della quale possono fare parte anche uno o più componenti indicati dal Soggetto Attuatore, scelti nell'ambito della struttura di quest'ultimo;
  - d. adottare la determinazione di aggiudicazione immediatamente efficace, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario;
  - e. pubblicare l'esito della gara nonché procedere allo svincolo delle garanzie provvisorie;
  - f. gestire gli eventuali contenziosi relativi alla fase di affidamento dei contratti di appalto avvalendosi del patrocinio cd. "autorizzato" dell'Avvocatura Generale dello Stato, fermo restando che eventuali oneri in ogni caso sostenuti per i predetti contenziosi, saranno a carico del Soggetto Attuatore;
  - g. provvedere alla stipula di accordi quadro con gli operatori economici, i cui contratti attuativi saranno stipulati dal Soggetto Attuatore ovvero alla trasmissione al Soggetto Attuatore della

- documentazione per la stipula dei contratti di appalto ovvero degli Accordi Quadro con gli operatori economici;
- h. adempiere, per quanto di competenza, agli obblighi informativi verso l'ANAC fino alla fase di aggiudicazione.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 429, della L. 234/2021 e s.m.i., Giubileo 2025 si riserva di svolgere le funzioni di Stazione Appaltante anche avvalendosi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, dell'Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei Concessionari di servizi pubblici ovvero stipulando apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, dalla Regione Lazio o da Roma Capitale, ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

## **ART. 6**

### **Obblighi del Soggetto Attuatore**

1. Fermi gli obblighi di cui alla Convenzione recante la disciplina delle modalità di gestione ed erogazione delle risorse finanziarie in essere tra le parti tra le Parti, il Soggetto Attuatore, affinché Giubileo 2025 possa svolgere l'attività di Stazione Appaltante, provvede a:
- a. nominare il RUP in fase di progettazione e di esecuzione;
  - b. mettere a disposizione di Giubileo 2025 la documentazione necessaria ai fini della predisposizione dei documenti di gara e rendere alla medesima società ogni informazione a tal fine utile;
  - c. nel caso di affidamento di servizi o forniture, predisporre il capitolato tecnico necessario per l'avvio della procedura di affidamento; nel caso di affidamento di appalti di lavori, predisporre il livello progettuale necessario per l'avvio della procedura di affidamento, completo di verifica e validazione ove richiesto;
  - d. comunicare formalmente a Giubileo 2025 l'assenso in merito ai documenti contrattuali e relativi allegati tecnici, per l'avvio della procedura di affidamento;
  - e. pubblicare sul proprio sito istituzionale gli avvisi di indizione della procedura di affidamento, già pubblicati da Giubileo 2025;
  - f. sottoscrivere il contratto di appalto ovvero gli Accordi Quadro con gli operatori economici ed i relativi contratti attuativi in esito alla aggiudicazione disposta da Giubileo 2025, previa presa in carico del CIG da parte del RUP, e darne tempestiva informativa a Giubileo 2025;
  - g. supportare Giubileo 2025 in caso di quesiti avanzati dagli operatori economici in fase di gara;
  - h. supportare Giubileo 2025 in caso di contenziosi relativi alla fase di affidamento dei contratti, anche attraverso l'ausilio dei componenti della commissione giudicatrice scelti nell'ambito della struttura del Soggetto Attuatore e sostenere tutti i costi relativi a tali contenziosi;
  - i. nel caso di affidamento di Accordo Quadro da parte di Giubileo 2025, stipulare i contratti attuativi, previa acquisizione del CIG derivato, dandone tempestiva informazione a Giubileo 2025;
  - j. gestire tutta la fase di esecuzione del contratto di appalto, incluse le autorizzazioni al subappalto, ed i relativi contenziosi.

## **Art. 7**

### **Corrispettivo per le attività svolte da Giubileo 2025**

1. Le modalità per il riconoscimento della percentuale alla società per le attività di Stazione Appaltante sono disciplinate nella Convenzione per la gestione ed erogazione delle risorse finanziarie, stipulata tra Cotral S.p.A. e Giubileo 2025.

## **Art. 8**

### **Riservatezza**

1. Tutti i documenti, informazioni, procedimenti e/o dati tecnici di cui il personale di Giubileo 2025 verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, Giubileo 2025 si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto in merito dalla normativa in materia di Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che Giubileo 2025 è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

## **Art. 9**

### **Tutela dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR" e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

## **Art. 10**

### **Risoluzione di controversie**

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Art. 11**

### **Sottoscrizione, Durata e Modifiche**

1. La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente e può essere modificata per iscritto di comune accordo tra le Parti.
2. La presente Convenzione entra in vigore alla data della firma e rimarrà valida fino alla conclusione degli Interventi gestiti dal Soggetto Attuatore ovvero fino all'eventuale revoca delle risorse.
3. Eventuali modifiche del Programma dettagliato degli interventi giubilari conseguenti all'approvazione di successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o di ulteriori atti normativi ovvero di Ordinanze del Commissario Straordinario, non comportano alcun obbligo di revisione della presente Convenzione.

## **Art. 12**

### **Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed i relativi decreti attuativi ed, in particolare, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., e tenuto conto degli atti a contenuto generale adottati in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni citate e delle successive modificazioni ad esse applicabili.
2. Al riguardo, la Giubileo 2025 ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), cui è allegato, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta e ha adottato il proprio

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC).

3. In ottemperanza alla citata normativa il Soggetto Attuatore ha adottato il vigente PTPCT 2024-2026, il MOGC ex D.Lgs 231/01 e s.m.i., ed il Codice Etico e di Comportamento applicabile ai propri dipendenti.
4. La sottoscrizione della presente Convenzione impegna le Parti a prendere visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, ad acquisire consapevolezza dei contenuti della stessa e ad astenersi dal compiere qualsivoglia comportamento possa integrare fattispecie di reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., di natura corruttiva e/o di *maladministration* ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. o comunque contrario ai principi, alle previsioni ed agli obblighi di cui alla sopracitata documentazione.
5. Le Parti pubblicano sui rispettivi siti web i documenti, i dati e le informazioni previste dalla normativa vigente ad esse applicabile.

Giubileo 2025 SpA

---

  
Il Presidente  
Annalia Colaricc

Soggetto Attuatore

